

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell'Eritrea

946.231.132.9

del 3 febbraio 2010 (Stato 4 marzo 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione della risoluzione 1907 (2009)² del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite,

ordina:

Sezione 1: Misure coercitive

Art. 1 Divieto di fornire materiale d'armamento e materiale affine

¹ Sono vietati la fornitura, la vendita, l'esportazione e il transito a destinazione dell'Eritrea di materiale d'armamento d'ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.

² Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari come pure gli investimenti in relazione con la fornitura, la vendita, l'esportazione, il transito, la fabbricazione o l'impiego di materiale d'armamento di cui al capoverso 1, nonché con attività militari in Eritrea.

³ I divieti dei capoversi 1 e 2 si applicano anche alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni menzionate nell'allegato.

⁴ L'esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti anti-proiettile e i caschi, destinati ad un uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite o della Confederazione, dei rappresentanti dei media e del personale umanitario è esclusa dai divieti di cui ai capoversi 1 e 2.

⁵ La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può, d'intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e in conformità delle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell'ONU, autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione.

⁶ Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996³ sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996⁴ sul materiale bellico.

RU 2010 559

1 RS 946.231

2 S/RES/1907 (2009); consultabile sul seguente sito Internet dell'ONU:
<http://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/>.

3 RS 946.202

4 RS 514.51

Art. 2 Divieto di acquistare materiale d'armamento e di ricorrere a servizi provenienti dall'Eritrea

¹ Sono vietati l'acquisto, l'importazione, il transito e la mediazione di materiale d'armamento d'ogni genere proveniente dall'Eritrea, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.

² Il ricorso a servizi di ogni genere provenienti dall'Eritrea in relazione al materiale d'armamento di cui al capoverso 1 è vietato.

Art. 3 Blocco degli averi e delle risorse economiche

¹ Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell'allegato sono bloccati.

² È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione in altro modo, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

³ D'intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze, nonché previa notificazione al competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell'ONU o conformemente alle decisioni di questo Comitato, la SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate.

Art. 4 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari;
- c. *risorse economiche*: valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a);
- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento dell'impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Art. 5 Divieto di entrata e di transito

¹ L'entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell'allegato.

² La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)⁵ può concedere deroghe in conformità delle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell'ONU oppure per consentire la partecipazione a conferenze internazionali.

Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali**Art. 6** Controllo ed esecuzione

¹ La SECO sorveglia l'esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1–3.

² La SEM sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 5.

³ Il controllo al confine è di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.

⁴ Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 7 Dichiarazioni obbligatorie

¹ Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 3 capoverso 1, ne informano senza indugio la SECO mediante dichiarazione.

² Le dichiarazioni includono i nomi dei beneficiari nonché l'oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 8 Disposizioni penali

¹ Chiunque viola gli articoli 1, 2, 3 o 5 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

² Chiunque viola l'articolo 7 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

³ Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO, che può ordinare sequestri o confische.

⁵ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 3: Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore⁶

Art. 8a⁷ Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l'Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 9 Entrata in vigore⁸

La presente ordinanza entra in vigore il 4 febbraio 2010.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU **2016** 671).

⁷ Introdotto dal n. I 12 dell'O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi (RU **2013** 255). Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU **2016** 671).

⁸ Introdotta dal n. I 12 dell'O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU **2013** 255).

*Allegato*⁹
(art. 1 cpv. 3, 3 cpv. 1, 5 cpv. 1 e 8a)

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie, al divieto di entrata e di transito e al divieto di fornire armamenti; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di fornire armamenti

Nota bene

1. *Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite*¹⁰.

2. *In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite*¹¹.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 4 mar. 2016 sul recepimento automatico delle liste di sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in vigore dal 4 mar. 2016 (RU 2016 671).

¹⁰ La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > Somalia and Eritrea Sanctions Committee > Sanctions List Materials.

¹¹ La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.

